

CHIARIMENTO SULLE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 344-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209, CONCERNENTE LA MISURA TRANSITORIA SULLE RISERVE TECNICHE.

Sono pervenute all'Istituto richieste di chiarimento sulle modalità applicative dell'art. 344-*decies* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP), concernente la misura transitoria sulle riserve tecniche (di seguito MTRT).

Talune disposizioni sull'applicazione della misura transitoria sulle riserve tecniche sono contenute nel Regolamento IVASS n. 26 del luglio 2016¹, con cui sono state recepite le relative linee-guida EIOPA in materia di garanzie di lungo termine².

La presente nota fornisce ulteriori indicazioni sulla procedura di autorizzazione all'utilizzo della MTRT da parte di IVASS, prevista dal comma 2 del citato articolo, con particolare riferimento a:

- disciplina del procedimento amministrativo,
- istruzioni applicative della norma e requisiti necessari per la presentazione dell'istanza ed il rilascio dell'autorizzazione,
- documentazione da allegare all'istanza.

La regolamentazione europea e italiana sulla MTRT

La MTRT è stata introdotta dalla direttiva 2014/51/EU (cd. *Omnibus II*) per consentire una transizione graduale dal regime prudenziale previgente (c.d. *Solvency I*) al regime *Solvency II*, evitando che i nuovi requisiti producessero effetti indesiderati sulle imprese e sul mercato.

Le norme prevedono che le imprese di assicurazione, a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2031, possano, previa autorizzazione dell'Istituto, applicare alle riserve tecniche calcolate alla fine di ogni esercizio una deduzione transitoria, determinata come quota parte della differenza (positiva) tra l'importo delle riserve tecniche calcolate secondo il regime *Solvency II* alla data del 1° gennaio 2016 e quelle iscritte in bilancio alla data del 31 dicembre 2015 (*Solvency I*).

Considerati i rilevanti effetti che la misura è suscettibile di produrre sugli istituti di vigilanza prudenziale, è opportuno che l'istanza sia preceduta da un dialogo approfondito tra l'impresa e l'Istituto (c.d. *early dialogue* nel contesto della normativa *Solvency II*).

In particolare, atteso l'incremento che tale misura apporta agli indicatori di solvibilità dell'impresa, IVASS accerterà che tale beneficio, che si estende per un arco temporale pluriennale, non venga disperso o attenuato nel breve/medio periodo da politiche gestionali, di remunerazione degli azionisti, di *pricing* dei prodotti non conservative della posizione patrimoniale conseguita, riservandosi la possibilità, ove le circostanze lo richiedano, di verificare le modalità di utilizzo e di chiedere interventi correttivi, inclusi il ricalcolo e la riduzione dell'importo della misura.

¹ Cfr. in particolare gli art.5, 6, 10, 11 e 12.

² https://eiopa.europa.eu/guidelinesii/eiopa_en_ltg_gls.pdf

L'istanza di autorizzazione

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane che **intendono applicare la misura transitoria** sulle riserve tecniche presentano istanza scritta all'IVASS, una volta assunta la relativa delibera dell'organo amministrativo.

L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 344-*decies*, comma 2, del CAP ovvero adotta il provvedimento di diniego a conclusione del procedimento. Il procedimento amministrativo è dunque ad iniziativa di parte ed è disciplinato, ancorché non sia ivi espressamente richiamato, dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.

Ai sensi dell'art. 2 del suddetto Regolamento l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è il Servizio Vigilanza Prudenziale ed il termine per la conclusione del procedimento è di novanta giorni.

Prerequisito per la presentazione dell'istanza è l'adozione da parte dell'impresa di specifici presidi e indirizzi di governo societario e di controllo dei rischi, che sono riepilogati nell'allegato 1.

L'istanza contiene il calcolo effettuato dall'impresa della MTRT e la metodologia adottata, seguendo le indicazioni riportate nell'allegato 2. All'istanza deve essere allegata la documentazione elencata nell'allegato 3.

Con riguardo alla data di efficacia del provvedimento di autorizzazione, si fa presente che la MTRT potrà essere utilizzata con riferimento all'esercizio finanziario annuale in corso alla data di autorizzazione, oppure all'esercizio finanziario annuale precedente, a condizione in quest'ultima ipotesi che non sia già decorsa la data per l'invio delle informazioni – a livello individuale – per il supervisore (RSR) e per il pubblico (SFCR).

Le imprese autorizzate all'utilizzo della MTRT:

- trasmettono ad IVASS gli esiti del ricalcolo della MTRT sia nei casi in cui il ricalcolo avviene di iniziativa, sia ogni 4 anni, a partire dalla data di utilizzo autorizzata dall'IVASS (cfr. allegato 2, paragrafo 2 del presente documento);
- integrano e trasmettono ad IVASS le *policy* scritte che riflettono l'utilizzo della misura (inclusa la politica scritta di gestione dei rischi prevista dall'art. 30, comma 5, del CAP);
- integrano il documento ORSA secondo le indicazioni di cui all'allegato 1, paragrafo 5 del presente documento inviandolo ad IVASS secondo le consuete tempistiche annuali;
- aggiornano le segnalazioni prudenziali;
- integrano il SFCR, dandone comunicazione ad IVASS.

Allegato 1 - Presidi di governo societario e di controllo dei rischi

1. Organo amministrativo

L'Organo amministrativo, tenuto conto della centralità del suo ruolo nella gestione dell'azienda e nella determinazione dell'adeguatezza del patrimonio a fronteggiare i rischi assunti, delibera l'adozione della misura transitoria sulle riserve tecniche dopo aver valutato i seguenti aspetti:

- l'effetto della misura sulla situazione di solvibilità, tenendo conto della volatilità dei fondi propri e della necessità di rispettare, nel continuo e con congrui margini, il fabbisogno complessivo di solvibilità;
- il livello di fondi propri, necessario a sostenere il *business plan* e le eventuali variazioni al profilo di rischio dell'impresa, per tutto l'orizzonte del piano strategico senza tener conto degli effetti della misura transitoria in oggetto;
- gli effetti del verificarsi di scenari sfavorevoli durante il periodo transitorio, ipotizzando situazioni di stress sui principali rischi a cui è esposta l'impresa e valutandone gli impatti sugli indicatori di solvibilità, con e senza gli effetti della misura transitoria;
- gli effetti sulla politica di gestione del capitale, con particolare riferimento alla politica di distribuzione dei dividendi, tenuto anche conto della necessità di soddisfare il fabbisogno complessivo di solvibilità senza applicare la misura transitoria.

2. Sistema di gestione dei rischi

Al fine di assicurare nel continuo un livello di solvibilità coerente con il complesso dei rischi assunti, l'Organo amministrativo – nel definire la propensione al rischio dell'impresa³ – deve tener conto degli impatti derivanti dall'adozione della MTRT. La politica scritta di gestione dei rischi prevista dall'art. 30, comma 5, del CAP dovrà tenere conto degli effetti dell'utilizzo della MTRT.

In particolare, si rammenta che, nell'ambito della definizione della propensione al rischio, l'obiettivo di solvibilità di cui all'art. 18 del Regolamento 38/2018 è fissato dall'impresa a un livello tale da consentire di disporre del tempo e della flessibilità operativa necessaria ad assicurare il rispetto su base continuativa del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, tenendo conto della prevedibile dinamica del Requisito stesso, dei fondi propri ammissibili e degli effetti su tali grandezze riconducibili all'utilizzo di misure transitorie o di aggiustamenti applicati ai sensi degli articoli 36-quinquies e 36-septies del Codice.

In questo contesto, l'obiettivo di solvibilità di cui all'art. 18 del Regolamento 38/2018 dovrà essere definito con e senza l'adozione della misura transitoria. I limiti di tolleranza che informano la gestione dei rischi dell'impresa dovranno essere stabiliti in modo da assicurare, anche in condizioni di stress, margini sufficienti per poter operare nel rispetto dei requisiti regolamentari, indipendentemente dagli effetti della misura transitoria.

³ Cfr. art. 5, comma 2, lett. e), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018.

3. Valutazione attuariale

Nell'ambito dei compiti previsti dall'art. 30-sexies del CAP, dall'art. 272 del Regolamento UE 35/2015 e dall'art. 38 del Regolamento 38/2018, la funzione attuariale verifica la correttezza e adeguatezza del calcolo della MTRT e ne fornisce adeguata informativa all'Organo amministrativo per supportarne le valutazioni di cui al precedente punto 1. Tale informativa deve pervenire al Consiglio preventivamente all'adozione della delibera di cui al precedente punto 1 del presente allegato 1

4. MTRT e gestione del Capitale

Nel caso in cui l'impresa che applica la MTRT rilevi che senza l'applicazione della misura i fondi propri non consentirebbero di rispettare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, ne informa immediatamente l'IVASS ed elabora il piano di transizione ai sensi dell'art. 344-undecies del CAP.

Si ricorda che l'art. 222-ter del CAP prevede limiti alla distribuzione di elementi dei fondi propri in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o del requisito minimo di solvibilità o se la distribuzione comporta detta inosservanza. A tal fine l'impresa valuta l'osservanza dei requisiti di solvibilità considerando le riserve tecniche prima della deduzione della MTRT e tenendo conto del verificarsi di eventi di stress plausibili e realistici, che l'impresa potrebbe trovarsi a fronteggiare nel corso del periodo di utilizzo della MTRT.

Infine, si fa presente che, data l'esigenza di salvaguardare nel tempo il miglioramento della posizione patrimoniale conseguito attraverso la MTRT, l'Istituto valuterà secondo criteri prudenziali restrittivi il rilascio alle imprese che siano autorizzate all'utilizzo della MTRT dell'autorizzazione al rimborso o riscatto degli elementi dei fondi propri di base di cui agli artt. 71, par. 1, lett. h), 73, par. 1, lett. d) e 77, par. 1, lett. d) del Regolamento UE 35/2015.

Le imprese monitorano l'effettivo fabbisogno di capitale nell'arco di tutto il periodo di utilizzo della misura.

5. O.R.S.A.

Le imprese autorizzate all'utilizzo della MTRT sono chiamate ad irrobustire i processi e le valutazioni che portano alla predisposizione ed approvazione della relazione sulla valutazione interna e della solvibilità (cd. ORSA report), anche sulla base delle indicazioni pubblicate dall'Istituto con lettere al mercato del 21 aprile 2017 e del 12 gennaio 2018⁴ e da EIOPA con il *Supervisory Statement* del 19 giugno 2017⁵.

In particolare, le imprese autorizzate all'utilizzo della MTRT illustrano gli effetti sulla copertura del requisito patrimoniale della misura transitoria e si soffermano con puntualità su:

- modalità di monitoraggio, gestione e controllo dei rischi non considerati nella formula standard e le cui esposizioni, nondimeno, costituiscono elementi di vulnerabilità della compagnia;

⁴ https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/lettere/2018/lm-12-01/Lettera_al_mercato_del_12_gennaio_2018_Esiti_analisi_ORSA_2017.pdf

⁵ https://eiopa.europa.eu/Publications/Supervisory%20Statements/EIOPA-BoS-17-097_ORSA_Supervisory_Statement.pdf

- criteri adottati per identificare eventuali modifiche al profilo di rischio intervenute nel corso dell’anno;
- azioni correttive che si intendono adottare nel caso si prefiguri il mancato raggiungimento dell’obiettivo di solvibilità;
- le ipotesi e le metodologie sottostanti gli stress test e/o le analisi di scenario. In particolare, vanno esplicitate almeno: le metodologie utilizzate dall’impresa⁶, gli scenari presi a riferimento⁷, le assunzioni e le ipotesi sottostanti⁸, la severità delle stesse, l’orizzonte temporale preso a riferimento (considerando altresì gli impatti di una riduzione o *phase-out* anticipato della MTRT), la frequenza di calcolo, la plausibilità delle eventuali *management actions* ipotizzate e le modalità secondo cui i risultati degli *stress test* o delle altre analisi condotte attivano azioni da parte del *management*.

6. Copertura delle riserve tecniche

Ai fini della copertura delle riserve tecniche di cui all’art. 38 del CAP e al Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, le riserve tecniche devono essere valutate al lordo della MTRT.

⁶ Ad esempio: stress test, reverse stress test, analisi di scenario, *sensitivity test*, ecc.

⁷ Ad esempio scenario “base” e scenario “avversi”.

⁸ Ossia se l’impresa ha seguito un approccio cd. “statico”, ossia senza ipotizzare i cambiamenti derivanti da eventuali *management actions* (*‘constant balance sheet’* o *‘unchanged business model’*) che l’impresa potrebbe attuare, oppure un approccio cd. “dinamico” che incorpora anche gli effetti di eventuali azioni/misure correttive che l’organo amministrativo potrebbe assumere (*‘dynamic balance sheet’* o *‘evolving business model’*).

Allegato 2 - Calcolo della misura transitoria sulle riserve tecniche

La deduzione transitoria da apportare alle riserve tecniche *Solvency II* alla fine di ogni esercizio finanziario corrisponde a una parte della differenza tra i due seguenti importi (cd. “deduzione massima”):

- le riserve tecniche, previa deduzione degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e società veicolo, calcolate secondo l’art. 36-*bis* del CAP alla data del 1° gennaio 2016 (*Solvency II*), con riguardo alle obbligazioni in essere alla data del 31 dicembre 2015;
- le riserve tecniche, previa deduzione degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione, calcolate secondo le disposizioni normative e regolamentari in materia di riserve tecniche in essere al 31 dicembre 2015 (*Solvency I*).

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 344-*decies*, comma 7, del CAP, la deduzione può essere limitata dall’IVASS nel caso in cui la sua applicazione possa comportare una riduzione dei requisiti sulle risorse finanziarie applicabili all’impresa rispetto a quelli calcolati secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015.

1. Portafoglio di riferimento e voci di riserva da considerare

Il calcolo della MTRT avviene annualmente, alla data di chiusura dell’esercizio finanziario⁹.

La deduzione transitoria di cui l’impresa chiede autorizzazione all’utilizzo, che può essere anche inferiore alla deduzione massima, viene ammortizzata linearmente, dal 100 per cento al 1° gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1° gennaio 2032, riducendosi annualmente di 1/16¹⁰. Non sono ammissibili ammortamenti di tipo non lineare e non decrescente.

Il calcolo della deduzione transitoria prende come riferimento le polizze in vigore alla data del 31/12/2015.

Per voci di riserva di cui all’art. 344-*decies*, comma 3, lett. a) del CAP (cd. *Solvency II*), si intendono quelle previste dall’art. 36-*ter* del CAP.

Le riserve indicate alla lett. b) del comma 3 dell’art. 344-*decies* del CAP (cd. *Solvency I*) sono quelle di classe C e D, come definite dagli allegati 14, 15 e 16 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008¹¹.

⁹ Ai fini segnaletici, data la cadenza trimestrale dei QRT, si richiede di aggiornare la consistenza delle riserve tecniche segnalate infra-annualmente tenendo conto di un “ammortamento” trimestrale delle stesse.

¹⁰ 2016: 100%, 2017: 93,75%, 2018: 87,50%, 2019: 81,25%, 2020: 75%, 2021: 68,75%, 2022: 62,50%, 2023: 56,25%, 2024: 50%, 2025: 43,75%, 2026: 37,50%, 2027: 31,25%, 2028: 25%, 2029: 18,75%, 2030: 12,50%, 2031: 6,25%, 2032: 0%. In ipotesi, qualora l’istanza sia presentata per utilizzare la MTRT a partire dal 31.12.2018, le imprese applicano all’importo della MTRT “teorica” al lordo delle tasse (cfr. allegato 4) la percentuale di abbattimento del 87,5%

¹¹ Si tratta in particolare delle seguenti riserve di classe C: riserva matematica in base ai premi puri, compreso il riporto premi (al netto del rateo attivo); riserva per partecipazioni agli utili; riserva per spese future; riserva per assicurazioni complementari; riserva per sovrappremi sanitari, sportivi, professionali; riserve tecniche aggiuntive da costituirsi per i contratti *unit* e *index linked* e per i

Entrambe le voci di riserva, previste dal citato art. 344-decies, comma 3, lett. a) e b), sono quantificate al netto dei rischi ceduti in riassicurazione. Le riserve tecniche alla data del 1° gennaio 2016, calcolate secondo i principi *Solvency II*, includono il margine per il rischio e, se utilizzato alla data di entrata in vigore del nuovo regime, l'aggiustamento per la volatilità di cui all'art. 37-septies del CAP.

Salvo casi straordinari da discutere con l'Istituto nel corso dell'*early dialogue* di cui in premessa, l'impresa valorizza le voci di riserva alla base del calcolo della MTRT⁽¹²⁾ applicando alle riserve tecniche afferenti alle polizze in portafoglio al 31.12.2015 e ancora in portafoglio alla data di riferimento per il calcolo della MTRT i parametri tecnico-finanziari vigenti a quest'ultima data.

La MTRT può essere calcolata per gruppi omogenei di rischio, come definiti dall'art. 26 del Regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016. Nel caso in cui la deduzione transitoria sia stata calcolata considerando i sotto-portafogli o gruppi di rischio omogenei, le citate componenti di riserva sono quelle afferenti il sotto-portafoglio considerato. Per le voci di riserva non attribuibili al singolo contratto e/o sotto-portafoglio¹³ l'impresa è chiamata ad effettuare un'attribuzione tenendo in idonea considerazione gli elementi che ne hanno determinato la costituzione¹⁴.

2. Ricalcolo della MTRT

Ogni 4 anni (a partire dalla data di primo utilizzo della misura) le imprese verificano mediante ricalcolo che l'ammortamento lineare della MTRT sia coerente con l'effettivo periodo di smontamento (*run-off*) dei portafogli presi a riferimento per il calcolo della misura. Ove la verifica quadriennale evidenzia che l'ammontare della MTRT alla fine dell'ultimo esercizio chiuso è sovradimensionata rispetto alle polizze prese a riferimento per il calcolo e ancora in essere, le imprese sottopongono all'Istituto il ricalcolo della stessa ai fini dell'autorizzazione.

Restano fermi i poteri dell'Istituto di chiedere d'iniziativa il ricalcolo della misura (art. 344 decies, comma 6 CAP).

Le imprese monitorano l'evoluzione del proprio profilo di rischio tenendo conto di circostanze quali, ad esempio:

- variazioni al piano di riassicurazione;
- modifiche dell'esposizione al rischio (ad es. modifiche della mortalità, longevità, etc.);
- modifiche all'utilizzo del VA/MA;
- operazioni straordinarie (acquisizioni/dismissioni di portafoglio);

contratti di ramo VI, nel caso in cui le prestazioni previste comprendano una garanzia di risultato d'investimento o qualunque altra prestazione garantita; riserva aggiuntiva per rischio finanziario, comprensiva della riserva aggiuntiva per rischio tasso (costituita ai sensi del Regolamento 22/2008) e della riserva aggiuntiva per sfasamento temporale; riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario (riserva aggiuntiva per rischio demografico e per rischio spese); riserve supplementari per rischi generali; altre riserve aggiuntive.

¹² Da includere nell'allegato 4 al presente documento.

¹³ Tipicamente per le riserve aggiuntive di tipo finanziario.

¹⁴ A titolo esemplificativo per la riserva aggiuntiva per rischio tasso l'attribuzione alla singola polizza (o gruppo di contratti) dovrà tener conto del contributo fornito dalle polizze caratterizzate da diversi livelli di garanzia finanziaria.

- fattori esterni (variazione significativa della curva *risk-free*, comportamenti degli assicurati, etc....).

La relazione annuale predisposta dal titolare della funzione di gestione dei rischi di cui all'art. 30 del Regolamento 38/2018 contiene una valutazione dell'eventuale evoluzione del profilo di rischio dell'impresa e dei possibili impatti sul calcolo della misura transitoria. Ove tale verifica evidenzia che l'ammontare della MTRT alla fine dell'ultimo esercizio chiuso è significativamente sovradimensionata rispetto alle polizze prese a riferimento per il calcolo e ancora in essere, le imprese avviano prontamente contatti con l'Istituto per valutare l'esigenza di procedere ad un ricalcolo della misura ai fini dell'autorizzazione dello stesso.

3. Informazioni da presentare al supervisore (RSR) ed al pubblico (SFCR)

L'adozione della MTRT comporta obblighi in materia tanto di informativa all'IVASS quanto di informativa al pubblico. In particolare, il framework Solvency II prevede che le imprese debbano pubblicare nell'ambito della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR) l'informazione circa l'applicazione della deduzione transitoria e la quantificazione dell'impatto dell'azzeramento della misura sulla situazione finanziaria dell'impresa in termini di riserve tecniche, requisito patrimoniale di solvibilità, requisito patrimoniale minimo e fondi propri (QRT S.22.01).

Una informativa più dettagliata è richiesta per il supervisore su base annuale nell'ambito del RSR e, sempre sulla base dell'articolo 308 quinquies, lettera d della Direttiva, qualora l'impresa non riesca a soddisfare l'SCR senza l'applicazione della misura. In quest'ultimo caso, l'impresa è tenuta a inviare al supervisore il piano di transizione ai sensi dell'art. 344-undecies del CAP.

4. Segnalazioni prudenziali

Con riferimento alle segnalazioni prudenziali, l'importo della misura transitoria è attribuito alle singole *LoB* indicate nei *Quantative Reporting Templates (QRT)*, tenendo conto della composizione delle riserve, siano esse calcolate "*as a whole*", ovvero scomposte nelle due componenti di *best estimate* e di *risk margin*. In particolare, nell'allocatione del beneficio l'impresa compila i *template* rappresentativi delle *Technical Provision* (QRT "S.12.01.01" e "S.17.01.01") e del Bilancio (QRT "SE.02.01.01") in modo da dedurre l'importo della misura transitoria dapprima dal valore del *risk margin* e solo successivamente dall'ammontare delle riserve *best estimate*.

La deduzione sulle riserve *best estimate* dovrà avvenire in modo proporzionale ai contratti/portafogli che hanno determinato la misura transitoria.

5. Effetti sulla fiscalità differita

Nell'ambito del calcolo della MTRT le imprese tengono conto degli effetti che la misura induce sulla fiscalità differita, per evitare che si benefici a livello di copertura del requisito patrimoniale delle deferred tax generate dal passaggio delle riserve al sistema Solvency II per il portafoglio per il quale si applica la misura transitoria.

Allegato 3 - Documentazione da allegare all'istanza

L'istanza di autorizzazione è trasmessa all'IVASS una volta assunta la relativa decisione da parte dell'Organo amministrativo.

L'istanza contiene gli elementi informativi e la documentazione di seguito riportati:

- a. indicazione delle motivazioni sottostanti la decisione di adottare la misura, precisando le valutazioni effettuate e gli impatti che tale decisione produce sul sistema di gestione dei rischi e nella gestione del capitale;
- b. gli effetti della deduzione transitoria sui requisiti relativi alle risorse finanziarie di cui all'art. 344-decies, comma 7, del CAP;
- c. delibera dell'organo amministrativo, completa dei relativi allegati, che riporti l'esito delle valutazioni sugli aspetti indicati nell'all.1, par. 1;
- d. approvazione preliminare dell'organo amministrativo delle modifiche necessarie al sistema degli obiettivi di rischio di cui all'art. 5, comma 2, lett. e del Regolamento 38/2018, con indicazione dei limiti e delle relative soglie di tolleranza, calcolate senza tener conto dell'adozione della misura transitoria sulle riserve tecniche, sulla base di quanto previsto dall'all.1;
- e. nel caso in cui l'impresa che applica la misura transitoria sulle riserve tecniche rilevi che senza l'applicazione della misura i fondi propri non consentirebbero di rispettare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, il piano di transizione ai sensi dell'art. 344-undecies del CAP;
- f. nel caso in cui l'impresa che applica la misura sia in grado di rispettare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità anche in assenza della stessa, la revisione della politica di gestione del capitale nel senso indicato all'all. 1;
- g. relazione della funzione di gestione dei rischi sugli impatti derivanti dall'adozione della MTRT sul sistema di gestione dei rischi (all. 1, par. 2);
- h. l'informativa che la funzione attuariale fornisce all'Organo amministrativo sul calcolo della MTRT (all. 1, par. 3);
- i. prospetto di dettaglio sul calcolo della MTRT (all. 4), eventualmente accompagnata da una nota esplicativa dei dati e delle ipotesi ivi compendiate.

Riserve tecniche dei rami vita relative ad unit/index-linked

Valori in migliaia/€

| Gruppi di rischi omogenei ⁽³⁾ | Riserve tecniche Solvency II | | | Riserve tecniche Solvency I | | | MTRT 'teorica' lordo tasse ⁽⁸⁾ (P=L-O, se >0) |
|--|--|--|--|---|--|---|---|
| | Riserve tecniche vita relative ad unit/index-linked - lordo riassicurazione ⁽⁹⁾ (H) | Importi recuperabili da riassicurazione vita relativi ad unit/index-linked ⁽¹⁰⁾ (I) | Riserve tecniche vita relative ad unit/index-linked) - netto riassicurazione (L=H-I) | Riserve tecniche vita relative ad unit/index-linked - lordo riassicurazione ⁽¹¹⁾ (M) | Riserve tecniche vita relative ad unit/index-linked) a carico dei riassicuratori ⁽¹²⁾ (N) | Riserve tecniche vita relative ad unit/index-linked - netto riassicurazione (O=M-N) | |
| HRG1 | | | | | | | |
| HRG2 | | | | | | | |
| HRG3 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | 0 |

Riserve tecniche dei rami danni

Valori in migliaia/€

| Gruppi di rischi omogenei ⁽³⁾ | Riserve tecniche Solvency II | | | Riserve tecniche Solvency I | | | MTRT 'teorica' lordo tasse ⁽⁸⁾ (Z=S-V, se >0) |
|--|--|---|--|--|--|--|---|
| | Riserve tecniche danni - lordo riassicurazione ⁽¹³⁾ (Q) | Importi recuperabili da riassicurazione danni ⁽¹⁴⁾ (R) | Riserve tecniche danni - netto riassicurazione (S=Q-R) | Riserve tecniche danni - lordo riassicurazione ⁽¹⁵⁾ (T) | Riserve tecniche danni a carico dei riassicuratori ⁽¹⁶⁾ (U) | Riserve tecniche danni - netto riassicurazione (V=T-U) | |
| HRG1 | | | | | | | |
| HRG2 | | | | | | | |
| HRG3 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | 0 |

| | Percentuale di ammortamento ⁽¹⁷⁾ | Riduzione per l'effetto fiscale | MTRT |
|---|---|---------------------------------|----------|
| MTRT 'teorica' lordo tasse - rami vita (escl. Classe D) | 0 | | |
| MTRT 'teorica' lordo tasse - classe D | 0 | | |
| MTRT 'teorica' lordo tasse - rami danni | 0 | | |
| Tot. generale | | | 0 |

Note

- (1) Riportare l'importo delle riserve tecniche, a lordo della riassicurazione, Solvency I e Solvency II (a lordo della MTRT) totale e suddiviso per rami vita (escluse unit/index-linked), unit/index-linked e rami danni, al 31.12.2015 (Solvency I) e al 1.1.2016 (Solvency II).
- (2) Calcolo al 31.12.2015 (Mds) e al 1.1.2016 (SCR).
- (3) Da compilare qualora l'impresa abbia calcolato la MTRT, ai sensi dell'art. 344-decies, comma 1, del CAP, a livello di gruppi di rischi omogenei.
- (4) Somma delle eventuali riserve tecniche calcolate 'as a whole' e delle riserve calcolate come somma delle 'best estimate' + ' risk margin', inclusi gli effetti del 'volatility adjustment' ed il *business* malattia (simile a vita) [voce R0600/C0010 S.02.01.01 - Regolamento di esecuzione 2015/2450].
- (5) Inclusi gli importi relative al *business* malattia (simile a vita) [voce R0310/C0010 S.02.01.01 - Regolamento di esecuzione 2015/2450].
- (6) Voce 123 dello Stato patrimoniale (Allegato 1 Regolamento ISVAP 22/2008).
- (7) Voce 63, 64, 65, 66 e 67 dello Stato patrimoniale (Allegato 1 Regolamento ISVAP 22/2008).
- (8) Riportare l'importo della MTRT "teorica", ossia prima dell'applicazione dell'eventuale limitazione in considerazione delle risorse finanziarie (cfr. art. 344-decies , comma 7, del CAP), dell'impatto fiscale e della percentuale di ammortamento.
- (9) Somma delle eventuali riserve tecniche calcolate 'as a whole' e delle riserve calcolate come somma delle 'best estimate' + ' risk margin', inclusi gli effetti del 'volatility adjustment' [voce R0690/C0010 S.02.01.01 - Regolamento di esecuzione 2015/2450].
- (10) Voce R0340/C0010 S.02.01.01 - Regolamento di esecuzione 2015/2450.
- (11) Voce 125+126 dello Stato patrimoniale (Allegato 1 Regolamento ISVAP 22/2008).
- (12) Voce 68 dello Stato patrimoniale (Allegato 1 Regolamento ISVAP 22/2008).
- (13) Somma delle eventuali riserve tecniche calcolate 'as a whole' e delle riserve calcolate come somma delle 'best estimate' + ' risk margin', inclusi gli effetti del 'volatility adjustment' ed il *business* malattia (simile a non-vita) [voce R0510/C0010 S.02.01.01 - Regolamento di esecuzione 2015/2450].
- (14) Inclusi gli importi relative al *business* malattia (simile a non-vita) [voce R0280/C0010 S.02.01.01 - Regolamento di esecuzione 2015/2450].
- (15) Voce 117 dello Stato patrimoniale (Allegato 1 Regolamento ISVAP 22/2008).
- (16) Voce 62 dello Stato patrimoniale (Allegato 1 Regolamento ISVAP 22/2008).
- (17) Indicare la percentuale di ammortamento della MTRT alla data di presumibile primo utilizzo della misura in caso di autorizzazione (100% 31.12.2016, 93,75% 31.12.17, 87,5% 31.12.2018 etc)